Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 23 gennaio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 19-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dei trasporti

DECRETO 20 dicembre 1984.

Disposizioni sugli autotrasporti internazionali in transito sul territorio italiano provenienti o diretti all'imbarco nel porto di Trieste . Pag. 475

Ministero della sanità

DECRETO 20 settembre 1984.

Ripartizione tra tutte le regioni dello speciale fondo di lire 122 miliardi per la costruzione degli asili comunali ai sensi delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, per l'anno 1984 . Pag. 475

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 8 novembre 1984.

Impegno della somma complessiva di lire 144 miliardi a favore dei comuni interessati della regione Basilicata ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, per l'anno finanziario 1984 Pag. 476

DECRETO 8 novembre 1984.

Impegno della somma complessiva di lire 960,801 miliardi a favore dei comuni interessati della regione Campania, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, per l'anno finanziario 1984 . . . . . Pag. 478

Avviso di rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, n. 739: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1084, recante istituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del ruolo speciale previsto dall'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 e relativa dotazione organica ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 303 del 3 novembre 1984) . . . . Pag. 483

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 maggio 1984, n. 953.

Autorizzazione all'Associazione italiana amici di Raoul Follereau, in Bologna, ad accettare un legato . . Pag. 483

DECRETO 11 ottobre 1984, n. 954.

Autorizzazione alla fondazione « Clinica del lavoro », in Pavia, ad acquistare un immobile . . . . . . Pag. 483

DECRETO 24 ottobre 1984, n. 955.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per la storia dell'Università di Bologna . . . . Pag. 483

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione . . . . Pag. 484

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli del 18 gennaio 1985 . . . . Pag. 487

Ministero della sanità: Profilassi vaccinale obbligatoria della peste suina classica. (Ordinanza 17 gennaio 1985). Pag. 488

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Codigoro e Goro . . . . Pag. 488

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale: Reiezione di richieste di riconoscimento della condizione di ristrutturazione o crisi aziendale presentate da varie società. (Deliberazioni 12 giugno 1984). Pag. 488

Regione Lombardia:

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Passirano, Gorla Maggiore e Cucciago . . . . . Pag. 491

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Luino e Pavia . . . . Pag. 491

Regione Umbria: Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Sangemini » in contenitori di PET Melinar B 90 della capacità di 1,5 litri . . . . Pag. 491

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Concorso a trentatre posti di agente di cambio presso la borsa valori di Milano . . Pag. 492

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Diari delle prove scritte dei concorsi, per esami, a posti di collaboratore tecnico della sesta qualifica funzionale, riservati a periti industriali per la meccanica o per la meccanica di precisione o per la metalmeccanica o per la termotecnica o per l'elettrotecnica, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sardegna, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia . . . . . . Pag. 493

REGIONI

Regione Abruzzo

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1984, n. **65.**
Sistema informativo urbanistico per la gestione del territorio . . . . Pag 494

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1984, n. **66.**
Modifica alla legge regionale 16 dicembre 1977, n. 73, avente per oggetto: « Adesione della regione Abruzzo alla comunità dei porti adriatici » . . . . Pag. 494

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1984, n. **67.**
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 luglio 1982, n. 45, concernente la disciplina della classificazione alberghiera nella regione Abruzzo . . . . . . Pag. 495

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 20 dicembre 1984.

Disposizioni sugli autotrasporti internazionali in transito sul territorio italiano provenienti o diretti all'imbarco nel porto di Trieste.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1981 che dispone la liberalizzazione, entro dati termini, degli autotrasporti internazionali in transito sul territorio italiano attraverso i valichi di frontiera del Brennero, di Coccau (Tarvisio), di Gorizia (Casa Rossa) e di Fernetti, provenienti o diretti all'imbarco (veicolo più merce) nel porto di Trieste;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1983 che disciplina il rilascio delle autorizzazioni internazionali per il trasporto di merci su strada;

Ritenuta la necessità di ampliare il campo di applicazione della norma liberalizzatrice del decreto ministeriale 17 febbraio 1981 alle realtà concrete dei particolari traffici internazionali in transito attraverso i ricordati valichi con destinazione da o per il porto di Trieste;

Decreta:

Art. 1.

Gli autotrasporti internazionali liberalizzati di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 17 febbraio 1981 sono anche quelli eseguiti con:

veicoli stranieri carichi, destinati al porto di Trieste per lo scarico di merci da imbarco o provenienti dallo stesso porto con merce estera caricata nel porto e destinata allo stesso Paese d'immatricolazione del veicolo;

trattori stranieri per il traino di semirimorchi della stessa nazionalità pervenuti nel porto di Trieste via mare e destinati allo stesso Paese d'immatricolazione del veicolo.

Art. 2.

La liberalizzazione di cui all'art. 1 è consentita ai vettori di quei Paesi che, con carattere di reciprocità, riconoscono ai vettori italiani la possibilità di caricare o scaricare merce nel porto di Trieste, destinata o proveniente dai Paesi stessi.

Art. 3.

Il secondo e terzo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 17 febbraio 1981 sono abrogati.

Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1984

Il Ministro: SIGNORILE

(224)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 settembre 1984.

Ripartizione tra tutte le regioni dello speciale fondo di lire 122 miliardi per la costruzione degli asili comunali ai sensi delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, per l'anno 1984.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 29 novembre 1977, n. 891, recante « Norme per il rifinanziamento del piano degli asili-nido e modifica della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 »;

Visto, in particolare l'art. 1 della legge suddetta, con il quale al fine di assicurare il completamento del piano degli asili-nido, è stato istituito, a favore delle regioni uno speciale « fondo integrativo per gli asili-nido »;

Visto che per l'anno 1984 al cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è iscritta una somma pari a L. 122.000.000.000;

Ritenuta la necessità di dover provvedere alla ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, della somma complessiva di L. 122.000.000.000, in base ai prospetti approvati con il precedente decreto del 18 novembre 1978 e riconfermati, per l'anno 1984, dalla commissione interregionale nella seduta del 29 maggio 1984;

Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dell'importo di L. 122.000.000.000 (centoventiduemiliardi), per gli scopi indicati nelle premesse, suddiviso nella seguente misura:

Piemonte	L.	8.984.865.500
Valle d'Aosta	»	315.860.500
Lombardia	»	17.736.680.000
Bolzano	»	1.964.200.000
Trento	»	1.736.060.000
Veneto	»	8.866.565.500
Friuli-Venezia Giulia	»	2.350.615.800
Liguria	»	3.131.394.200
Emilia-Romagna	»	7.362.975.800
Toscana	»	6.155.135.500
Umbria	»	2.007.546.500
Marche	»	2.778.860.900
Lazio	»	10.305.090.300
Abruzzo	»	2.705.515.000
Molise	»	649.465.500
Campania	»	13.477.889.300
Puglia	»	9.443.051.200
Basilicata	»	1.948.396.700

Calabria	L.	4.710.695.600
Sicilia	»	11.727.053.200
Sardegna	»	3.640.083.000
Totale . . .	L.	122.000.000.000

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di L. 122.000.000.000 (centoventiduemiliardi) derivante dal presente decreto, che graverà sul cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1984

Il Ministro: DEGAN

(227)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 novembre 1984.

Impegno della somma complessiva di lire 144 miliardi a favore dei comuni interessati della regione Basilicata ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, per l'anno finanziario 1984.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo comma, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della sopracitata legge n. 219/81, concernenti la ripartizione pluriennale dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303, recante interventi in favore delle popolazioni delle regioni Basilicata, Calabria e Campania, colpite dal terremoto del 21 marzo 1982;

Vista la legge di bilancio n. 744/83, per l'esercizio 1984;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981; del 22 maggio 1981 e del 13 novembre 1981, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 9 maggio 1981, n. 146 del 29 maggio 1981 e n. 321 del 21 novembre 1981;

Vista la delibera CIPE dell'8 agosto 1984, con la quale, fra l'altro, viene assegnata la somma complessiva di lire 144 miliardi a favore dei comuni della regione Basilicata;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma complessiva di lire 144 miliardi, a favore dei comuni della regione Basilicata appresso indicati, per gli interventi di loro diretta competenza:

COMUNI DISASTRATI

Provincia di Potenza:	Importi (in milioni)
Balvano	1.867,583
Bella	5.664,000
Brienza	6.253,000
Castelgrande	5.530,000
Muro Lucano	12.654,000
Pescopagano	6.706,000
Potenza	6.883,000
Ruvo del Monte	1.900,417
Vietri di Potenza	8.942,000

COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI

Provincia di Potenza:	
Abriola	695,190
Acerenza	794,213
Albano di Lucania	758,712
Anzi	1.515,287
Armento	459,238
Atella	368,500
Banzi	168,490
Barile	1.056,723
Brindisi di Montagna	1.186,955
Calvello	839,558
Campomaggiore	732,977
Castelmezzano	480,060
Castronuovo di S. Andrea	156,254
Cersosimo	71,619
Corleto Perticara	2.033,000
Episcopia	538,113
Fardella	122,078
Filiano	711,118
Gallicchio	102,210
Ginestra	534,631
Grumento Nova	379,802
Guardia Perticara	279,687
Lagonegro	337,830
Laurenzana	1.245,363
Marsico Nuovo	1.969,000
Marsico Vetere	276,093
Maschito	221,029
Melfi	2.842,000
Moliterno	1.169,943
Montemurro	116,000
Palazzo S. Gervasio	540,268
Picerno	3.062,000
Pietrapertosa	434,496
Potenza	1.025,000
Rapolla	1.053,377
Rapone	703,458

	Importi (in milioni)
Rionero in Vulture	2.482,000
Ripacandida	1.511,992
Ruoti	2.202,000
S. Chirico Nuovo	1.321,871
S. Costantino Albanese	96,616
S. Fele	2.082,347
S. Paolo Albanese	144,547
S. Severino Lucano	872,822
S. Angelo Le Fratte	526,993
Sasso di Castalda	1.297,464
Satriano di Lucania	2.124,000
Savoia di Lucania	964,559
Spinoso	104,740
Terranova di Pollino	634,749
Tito	4.836,000
Tramutola	1.203,126
Trecchina	590,397
Viggiano	1.904,158

Provincia di Matera:

Aliano	166,500
Ferrandina	2.978,000
Gorgoglione	351,945
Grassano	2.832,000
Grottole	188,355
Irsina	1.926,000
Salandra	658,486
Stigliano	502,435
Tricarico	1.465,626

COMUNI DANNEGGIATI

Provincia di Potenza:

Avigliano	2.158
Baragiano	2.136
Calvera	116
Cancellara	423
Carbone	127
Castelluccio Inferiore	44
Castelluccio Superiore	80
Castelsaraceno	261
Chiaromonte	30
Forenza	1.397
Francavilla sul Sinni	703
Genzano di Lucania	429
Latronico	30
Lauria	124
Lavello	491
Maratea	60
Missanello	30
Montemilone	30
Nemoli	223
Noepoli	30
Oppido Lucano	157
Pietragalla	787
Pignola	538
Rivello	278
Roccanova	99
Rotonda	499
S. Chirico Raparo	49

	Importi (in milioni)
S. Martino d'Agri	127
S. Arcangelo	156
Sarconi	133
Senise	113
Tolve	277
Trivigno	815
Vaglio di Basilicata	516
Venosa	449
Viggianello	143
Paterno	180

Provincia di Matera:

Accettura	1.299
Bernalda	238
Calciano	215
Cirigliano	383
Colobraro	30
Craco	30
Garaguso	170
Matera	2.218
Miglionico	211
Montalbano Ionico	263
Montescaglioso	806
Nova Siri	328
Oliveto Lucano	184
Pisticci	588
Policoro	30
Pomarico	271
Rotondella	115
S. Giorgio Lucano	41
S. Mauro Forte	737
Tursi	225
Valsinni	30
Totale generale	144.000

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1984

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ROMITA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1984
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 234

(131)

DECRETO 8 novembre 1984.

Impegno della somma complessiva di lire 960,801 miliardi a favore dei comuni interessati della regione Campania, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, per l'anno finanziario 1984.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo comma, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della sopracitata legge n. 219/81, concernenti la ripartizione pluriennale dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303, recante interventi in favore delle popolazioni delle regioni Basilicata, Calabria e Campania, colpite dal terremoto del 21 marzo 1982;

Vista la legge di bilancio n. 744/83, per l'esercizio 1984;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981, del 22 maggio 1981 e del 13 novembre 1981, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 9 maggio 1981, n. 146 del 29 maggio 1981 e n. 321 del 21 novembre 1981;

Vista la delibera CIPE dell'8 agosto 1984, con la quale, fra l'altro, viene assegnata la somma complessiva di lire 960,801 miliardi a favore dei comuni della regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma complessiva di lire 960,801 miliardi, a favore dei comuni della regione Campania appresso indicati, per gli interventi di loro diretta competenza:

COMUNI DISASTRATI

Provincia di Avellino:	Importi (in milioni)
Avellino	36.140
Bisaccia	13.075
Calabritto	11.690
Calitri	10.950
Caposele	14.513
Conza della Campania	5.895
Lioni	25.814
Morra de Sanctis	5.664
alza Irpina	649
. Angelo dei Lombardi	22.501
. Mango sul Calore	8.605
. Michele di Serino	2.931
S. Andrea di Conza	2.589
Senerchia	3.589
Solofra	8.757
Sorbo Serpico	1.178
Teora	5.810
Torella dei Lombardi	8.778
Provincia di Salerno:	
Campagna	33.597
Castelnuovo di Conza	3.532
Colliano	8.787
Laviano	11.447
Ricigliano	4.445
Romagnano al Monte	3.895
Salvitelle	2.737
S. Gregorio Magno	22.294
Santomenna	2.632
Valva	5.764

COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI

Provincia di Avellino:	
Aiello del Sabato	1.486
Altavilla Irpina	2.725
Andretta	3.226
Aquilonia	480
Ariano Irpino	3.894
Atripalda	11.232
Avella	1.693
Bagnoli Irpino	1.546
Baiano	1.704
Bonito	1.148
Cairano	1.634
Candida	962
Capriglia Irpina	1.327
Carife	4.935
Casalbore	961
Cassano Irpino	3.137
Castel Baronia	1.869
Castelfranci	5.483
Castelvetere sul Calore	1.731
Cervinara	5.061
Cesinali	1.444
Chianche	863
Chiusano di S. Domenico	6.078
Contrada	2.550
Domicella	1.395
Flumeri	1.484
Fontanarosa	3.490
Forino	4.635
Frigento	4.445
Gesualdo	5.485
Greci	3.204
Grottaminarda	4.237
Guardia Lombardi	5.379
Lacedonia	1.930
Lapio	1.592
Lauro	2.016
Luogosano	3.127
Manocalzati	3.515
Marzano di Nola	831
Melito Irpino	1.210
Mercogliano	3.020

	Importi (in milioni)
Mirabella Eclano	7.590
Montaguto	891
Montecalvo Irpino	1.521
Montefalcione	1.973
Monteforte Irpino	4.043
Montefredane	1.474
Montefusco	1.507
Montella	6.572
Montemarano	3.252
Montemiletto	3.840
Monteverde	2.190
Montoro Inferiore	4.445
Montoro Superiore	5.018
Moschiano	439
Mugnano del Cardinale	1.972
Nusco	4.475
Ospedaletto d'Alpinolo	858
Pago del Vallo di Lauro	291
Parolise	313
Paternopoli	7.006
Petruro Irpino	2.553
Pietradefusi	2.082
Pietrastornina	2.953
Prata di Principato Ultra	1.879
Pratola Serra	3.418
Quindici	1.009
Roccabascerana	3.062
Rocca S. Felice	3.067
Rotondi	2.243
S. Martino Valle Caudina	1.522
S. Nicola Baronia	649
S. Potito Ultra	929
S. Sossio Baronia	2.162
S. Lucia di Serino	877
S. Angelo all'Esca	1.527
S. Angelo a Scala	353
S. Paolina	2.742
S. Stefano del Sole	715
Savignano Irpino	1.668
Scampitella	354
Serino	7.997
Sperone	731
Sturno	4.532
Summonte	1.466
Taurano	177
Taurasi	1.807
Torre Le Nocelle	806
Torrioni	997
Trevico	400
Tufo	2.054
Vallata	3.392
Vallesaccarda	303
Venticano	758
Villamaina	2.107
Villanova del Battista	1.470
Volturara Irpina	5.875
Zungoli	1.506

Provincia di Benevento:

	Importi (in milioni)
Airola	1.379
Amorosi	804
Apice	1.879
Apollosa	930
Arpaia	596
Arpaise	552
Benevento	20.260
Bonea	1.741
Bucciano	710
Buonalbergo	1.175
Calvi	1.602
Campoli del Monte Taburno	557
Casalduni	959
Castelpagano	950
Castelvenere	405
Cautano	1.241
Ceppaloni	1.532
Cerreto Sannita	575
Circello	1.156
Durazzano	415
Forchia	561
Fragneto l'Abate	531
Fragneto Monforte	919
Ginestra degli Schiavoni	231
Melizzano	440
Moiano	1.352
Molinara	781
Montesarchio	1.735
Paduli	1.493
Pago Veiano	852
Pannarano	791
Paolisi	298
Paupisi	303
Pietrelcina	1.089
Ponte	1.458
Puglianello	184
S. Giorgio del Sannio	1.680
S. Giorgio La Molara	1.271
S. Leucio del Sannio	823
S. Lorenzello	528
S. Marco dei Cavoti	1.521
S. Martino Sannita	1.388
S. Nazzaro	450
S. Nicola Manfredi	1.551
S. Salvatore Telesino	1.863
S. Agata dei Goti	3.965
S. Angelo a Cupolo	1.310
S. Arcangelo Trimonte	254
Solopaca	632
Tocco Caudio	1.623

Provincia di Caserta:

	Importi (in milioni)
Arienzo	1.076
Aversa	3.770
Capua	2.873
Maddaloni	713
S. Felice a Cancello	968
S. Maria a Vico	1.276
S. Maria Capua Vetere	1.920
Teano	2.347

Provincia di Napoli:

	Importi (in milioni)
Acerra	2.095
Agerola	1.295
Boscotrecase	763
Carbonara di Nola	341
Casalnuovo di Napoli	610
Casamarciano	1.567
Casavatore	171

	Importi (in milioni)
Casola di Napoli	564
Castellammare di Stabia	6.951
Cicciano	2.699
Comiziano	334
Ercolano	1.216
Frattamaggiore	1.008
Giugliano in Campania	2.309
Gragnano	2.719
Lettere	638
Liveri	485
Marigliano	2.557
Massa Lubrense	344
Meta	747
Monte di Procida	1.622
Palma Campania	2.616
Piano di Sorrento	1.002
Pimonte	320
Portici	5.605
Pozzuoli	929
Roccarainola	1.532
S. Paolo Belsito	403
S. Agnello	426
S. Maria La Carità	461
S. Anastasia	775
S. Antonio Abate	1.672
S. Vitaliano	738
Saviano	771
Sorrento	916
Torre Annunziata	5.529
Torre del Greco	4.954
Vico Equense	916
Visciano	2.435

Provincia di Salerno:

Acerno	5.089
Agropoli	134
Angri	7.793
Atena Lucana	2.987
Auletta	6.745
Baronissi	7.619
Battipaglia	2.033
Bracigliano	1.486
Buccino	9.290
Calvanico	867
Castel S. Giorgio	1.080
Castel S. Lorenzo	1.555
Castiglione del Genovesi	1.899
Cava de' Tirreni	8.432
Contursi Terme	3.594
Corbara	333
Eboli	5.479
Fisciano	6.973
Giffoni Sei Casali	1.004
Giffoni Valle Piana	1.287
Mercato San Severino	8.068
Minori	212
Montecorvino Pugliano	1.408
Montecorvino Rovella	1.699
Montesano sulla Marcellana	1.068
Nocera Inferiore	4.944
Nocera Superiore	4.014
Olevano sul Tusciano	3.491
Oliveto Citra	4.500
Padula	993
Pagani	2.272
Palomonte	6.023
Pellezzano	2.956
Pertosa	822
Petina	287
Polla	5.220
Pontecagnano Faiano	1.245
Roccapiemonte	3.005
Sacco	2.732
Sala Consilina	2.652
Salerno	16.459
S. Cipriano Picentino	844
S. Mango Piemonte	1.177
S. Pietro al Tanagro	835
S. Rufo	1.413
S. Arsenio	1.745
S. Egidio del Monte Albino	2.745
Sapri	290
Sarno	2.155
Sassano	2.751
Scafati	1.544
Siano	1.073
Teggiano	2.467
Tramonti	1.453

Programma di interventi di competenza dei comuni

COMUNI DANNEGGIATI

Provincia di Avellino:

Grottolella	1.751
Quadrelle	302
Sirignano	712

Provincia di Benevento:

Baselice	506
Campolattaro	216
Castelfranco in Miscano	642
Castelpoto	737
Castelvetere in Val Fortore	622
Colle Sannita	935
Cusano Mutri	452
Dugenta	352
Faicchio	517
Foglianise	671
Foiano di Val Fortore	614
Frasso Telesino	380
Guardia Sanframondi	334
Limatola	709
Montefalcone di Val Fortore	328
Morcone	1.588
Pesco Sannita	545
Pietraroia	178
Pontelandolfo	371
Reino	340
S. Bartolomeo in Galdo	722
S. Lorenzo Maggiore	138
S. Lupo	83
S. Croce del Sannio	437
Sassinoro	118
Telese	243
Torrecuso	493
Vitulano	726

Provincia di Caserta:

	Importi (in milioni)
Ailano	75
Alife	894
Alvignano	833
Baia e Latina	408
Bellona	375
Caianello	297
Caiazzo	972
Calvi Risorta	1.681
Camigliano	376
Cancello ed Arnone	268
Capodrise	138
Capriati a Volturno	8
Carinaro	150
Carinola	775
Casagiove	263
Casal di Principe	941
Casaluce	156
Casapesenna	81
Casapulla	249
Caserta	2.967
Castel Campagnano	261
Castel di Sasso	152
Castello del Matese	36
Castel Morrone	60
Castelvolturno	248
Cellole	107
Cervino	275
Cesa	667
Conca della Campania	890
Curti	302
Dragoni	616
Falciano del Massico	163
Formicola	352
Francolise	758
Frignano	382
Galluccio	616
Giano Vetusto	350
Gioia Sannitica	869
Grazzanise	307
Gricignano di Aversa	275
Liberi	167
Lusciano	269
Macerata Campania	185
Marcianise	516
Marzano Appio	1.022
Mignano Monte Lungo	378
Mondragone	754
Orta di Atella	344
Parete	155
Pastorano	388
Piana di Monte Verna	267
Piedimonte Matese	595
Pietramelara	649
Pietravairano	350
Pignataro Maggiore	1.331
Pontelatone	172
Portico di Caserta	181
Prata Sannita	81
Pratella	73
Presenzano	99
Raviscanina	102
Recale	115
Riardo	161
Rocca d'Evandro	1.099
Roccamonfina	669
Roccaromana	586
Rocchetta e Croce	130
Ruviano	431
S. Cipriano d'Aversa	296
S. Gregorio Matese	105
S. Marcellino	238
S. Marco Evangelista	133
S. Nicola La Strada	203
S. Pietro Infine	28
S. Potito Sannitico	37
S. Prisco	318
S. Maria La Fossa	66
S. Tammaro	81
S. Angelo d'Alife	361
S. Arpino	150
Sessa Aurunca	1.223
Sparanise	653
Succivo	137
Teverola	100
Tora e Piccilli	358
Trentola Ducenta	424
Vairano Patenora	386
Valle Agricola	249
Valle di Maddaloni	63
Villa di Briano	249
Villa Literno	629
Vitulazio	385

Provincia di Napoli:

	Importi (in milioni)
Afragola	5.756
Arzano	668
Bacoli	918
Barano d'Ischia	21
Boscoreale	2.269
Brusciano	324
Caivano	1.213
Calvizzano	295
Camposano	871
Cardito	406
Casandrino	281
Casoria	1.381
Castello di Cisterna	105
Cercola	614
Cimitile	644
Crispano	199
Frattaminore	216
Grumo Nevano	826
Marano di Napoli	791
Mariglianella	111
Melito di Napoli	174
Mugnano di Napoli	407
Nola	3.279
Ottaviano	668
Poggiomarino	321
Pollena Trocchia	196
Pomigliano d'Arco	1.055
Pompei	543
Procida	373
Qualiano	221
Quarto	344
S. Gennaro Vesuviano	497
S. Giorgio a Cremano	1.269

	Importi (in milioni)
S. Giuseppe Vesuviano	683
S. Sebastiano al Vesuvio	272
S. Antimo	868
Scisciano	621
Somma Vesuviana	1.060
Striano	436
Terzigno	176
Trecase	366
Tufino	450
Villaricca	412
Volla	312

Provincia di Salerno:

	Importi (in milioni)
Albanella	305
Alfano	143
Altavilla Silentina	490
Amalfi	238
Aquara	216
Ascea	82
Atrani	37
Bellosguardo	131
Buonabitacolo	346
Caggiano	1.382
Camerota	89
Campora	9
Capaccio	583
Casalbuono	209
Casaletto Spartano	148
Casalvelino	170
Caselle in Pittari	32
Castelcivita	186
Castellabate	55
Castelnuovo Cilento	34
Celle di Bulgheria	103
Centola	23
Ceraso	37
Cetara	74
Cicerale	82
Conca dei Marini	62
Controne	289
Corleto Monforte	238
Cuccaro Vetere	22
Felitto	162
Furore	112
Futani	91
Gioi	51
Giuncano	94
Ispani	85
Laureana Cilento	57
Laudino	191
Laurito	306
Lustra	103
Magliano Vetere	84
Maiori	217
Moio della Civitella	207
Montano Antilia	138
Montecorice	76
Monteforte Cilento	82
Monte S. Giacomo	166
Morigerati	77
Novi Velia	35
Ogliastro Cilento	59
Omignano	58
Orria	132
Ottati	188
Perdifumo	41
Perito	93
Piaggine	166
Pisciotta	141
Pollica	92
Positano	44
Postiglione	379
Praiano	4
Prignano Cilento	26
Ravello	108
Roccadaspide	556
Roccagloriosa	220
Rofrano	102
Roscigno	38
Rutino	52
Salento	26
S. Marzano sul Sarno	1.267
S. Mauro Cilento	39
S. Mauro La Bruca	56
S. Marina	60
S. Angelo a Fasanella	379
S. Valentino Torio	298
Sanza	64
Scala	95
Serramezzana	2
Serre	495
Sessa Cilento	93
Sicignano degli Alburni	658
Stella Cilento	41
Stio	83
Torchiara	145
Torraca	116
Torre Orsaia	285
Tortorella	84
Trentinara	48
Valle dell'Angelo	84
Vallo della Lucania	209
Vibonati	78
Vietri sul Mare	292
Totale generale	960.801

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1984

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ROMITA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1984
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 233

(132)

Avviso di rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, n. 739: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1084, recante istituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del ruolo speciale previsto dall'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 e relativa dotazione organica ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale ». n. 303 del 3 novembre 1984).

La tabella allegata al decreto citato in epigrafe è sostituita dalla seguente:

TABELLA

QUALIFICHE E DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO.

Posizioni giuridiche dell'ente di provenienza	Posizioni nell'ordinamento statale	Dotazione organica
Dirigente generale	Dirigente generale	1
Dirigente superiore; Prima qualifica professionale con almeno 18 anni di anzianità nella qualifica ovvero con qualifica di direttore superiore o equiparata	Dirigente superiore	4
Dirigente	Primo dirigente	8
Direttore aggiunto di divisione; Collaboratore tecnico con almeno 8 anni e 6 mesi di anzianità nella qualifica; Collaboratore con almeno 9 anni e 6 mesi di anzianità nella qualifica; Capo ufficio di 1ª categoria	Livello 8°	8
Segretario capo; Collaboratore tecnico; Collaboratore; Assistente tecnico con almeno 12 anni di anzianità nella qualifica; Assistente con almeno 13 anni di anzianità nella qualifica	Livello 7°	8
Segretario; Assistente	Livello 6°	6
Coadiutore superiore; Coadiutore principale con almeno 13 anni di anzianità nella carriera; Archivista dattilografo con almeno 13 anni di anzianità nella qualifica; Operatore tecnico con almeno 12 anni di anzianità nella qualifica	Livello 5°	9
Coadiutore; Archivista dattilografo; Operatore tecnico	Livello 4°	6
Commesso capo; Commesso con almeno 8 anni di anzianità nella qualifica; Agente tecnico con almeno 7 anni di anzianità nella qualifica	Livello 3°	6
Commesso	Livello 2°	2

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 maggio 1984, n. **953.**

Autorizzazione all'Associazione italiana amici di Raoul Follereau, in Bologna, ad accettare un legato.

N. 953. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana amici di Raoul Follereau, in Bologna, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella metà di un terreno di mq 401 con sovrastante fabbricato a tre piani sito nel comune di Susa (Torino), via Roma n. 35, del valore di lire 104.000.000, disposto dalla sig.ra Emilia Rena vedova Papetti con testamento pubblico 17 maggio 1980, pubblicato in data 24 luglio 1980, n. 66221 di repertorio, a rogito dott. Venanzio Ferraris, notaio in Bussoleno, registrato a Susa in data 11 agosto 1980 al n. 1383. I beni oggetto del legato saranno alienati e il ricavato destinato alla cura dei soggetti affetti dal morbo di Hansen.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 8

DECRETO 11 ottobre 1984, n. **954.**

Autorizzazione alla fondazione « Clinica del lavoro », in Pavia, ad acquistare un immobile.

N. 954. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la fondazione « Clinica del lavoro », in Pavia, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 29.429.800, un terreno sito in Cassano delle Murge (Bari), nelle adiacenze del centro medico di riabilitazione appartenente alla fondazione stessa, di proprietà delle sorelle Chiara e Giulia Lanzolla e di Angela Tassielli ved. Lanzolla, come da atto di compravendita 9 maggio 1980, n. 29543/6063 di repertorio, a rogito dott. Nicola Guida, notaio in Gioia del Colle, registrato a Gioia del Colle in data 27 maggio 1980 al n. 3631, da adibire ad ampliamento del centro medico sopracitato.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 13

DECRETO 24 ottobre 1984, n. **955.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per la storia dell'Università di Bologna.

N. 955. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto per la storia dell'Università di Bologna, riconosciuto giuridicamente con regio decreto 27 luglio 1913, n. 953.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Beni culturali, foglio n.* 17

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Ciam di Nereto (Teramo), è prolungata fino al 30 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 21 agosto 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Domopak di Frosinone, è prolungata fino al 21 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 settembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società E.S.B. di Aprilia (Latina), è prolungata fino al 30 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore ferramenta ed affini operanti nella provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Pezzella arredamenti, in Napoli, è prolungata fino al 27 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 2 aprile 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Alven, con sede e stabilimento in S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), è prolungata fino al 22 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 1° settembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Ancor di Barra (Napoli), è prolungata fino al 3 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 20 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Folonari A.C.V., stabilimento di Scafati (Salerno), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 25 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 ottobre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Mollica di Napoli, è prolungata fino al 17 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 9 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.n.c. Osci di Napoli, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 13 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 17 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Lugifram di Panzera e Bove, stabilimento in Vietri sul Mare (Salerno), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 20 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 gennaio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Mecort - Meccanica, in Cortiglione d'Asti (Asti), è prolungata fino al 9 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 giugno 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fergal, stabilimento in Volpiano (Torino), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 27 marzo 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Società industriale di Lanzo, in Lanzo Torinese (Torino), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 2 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 17 ottobre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Romanelli giocattoli di Roma, è prolungata fino al 17 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 giugno 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta I.S.T. - Industria stampaggi Torino, in Beinasco (Torino), è prolungata fino al 18 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 gennaio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Torlò Giulio di Sora (Frosinone), è prolungata fino al 27 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Emac di Torino, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 20 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 9 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Facel di Torino, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 15 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 10 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Payen di Mondovì (Cuneo), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 14 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 ottobre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ansaldo motori, con sede commerciale a Torino, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 3 agosto 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 14 novembre 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Cartiera Emilio Boimond di Isola del Liri (Frosinone), è prolungata fino al 4 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 7 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione del personale della Cantieri Alto Adriatico di Muggia (Trieste), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino all'8 agosto 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 agosto 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Co.Mi.Ro., in Pomezia (Roma), è prolungata fino al 24 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Valtex, con sede in Calenzano (Firenze) e stabilimento in Terranuova Bracciolini (Arezzo), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 4 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 settembre 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Manifattura Gorini di Terni, è prolungata fino al 1° gennaio 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 9 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Geri di Roma, è prolungata fino al 10 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 aprile 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società I.F.D. di Isoletta d'Arce (Frosinone), è prolungata fino all'11 aprile 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 23 marzo 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. P.A.C. di Lanciano (Chieti), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 28 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 agosto 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla I.R.A. di Pineto (Teramo), è prolungata fino al 17 agosto 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Pietracamela (Teramo), è prolungata dal 15 luglio 1984 al 12 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore vetro operanti nella provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 10 ottobre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Calabrese S.a.s. di Napoli, è prolungata fino al 25 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Tecmo di Volpiano (Torino), è prolungata fino al 26 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 10 settembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fulgor Italia, con sede in Latina e stabilimento in Cassine (Alessandria), è prolungata fino al 12 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ceramica Casarte di Salerno, è prolungata fino al 29 agosto 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Hasler italiana di Ariccia (Roma), è prolungata fino al 24 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fram di Ottaviano (Napoli), è prolungata fino al 26 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 19 gennaio 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. De Concilio di Casalnuovo di Napoli (Napoli), è prolungata fino al 2 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Patty di Pomezia (Roma), è prolungata fino al 20 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Camiceria nuovo Giglio di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), è prolungata fino al 16 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), è prolungata dal 10 giugno 1984 al 7 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), è prolungata dall'8 settembre 1984 al 6 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 4 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione del personale dalla S.p.a. Saila di Frosinone, è prolungata fino al 29 agosto 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 novembre 1978 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Vita Mayer di Ceprano (Frosinone), è prolungata fino al 1° ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 ottobre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Firsat, con sede e stabilimento in S. Pietro Moncalieri (Torino), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 5 agosto 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Cars ex De-Pa di Volpiano (Torino), il periodo di contottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 17 maggio 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 gennaio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Saice di Torino, è prolungata fino al 24 aprile 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'11 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Sistemi Italia di Aprilia (Latina), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 14 aprile 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 2 agosto 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.n.c. F.lli Jacovone di Chieti Scalo, è prolungata fino al 22 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Fano Adriano (Teramo), è prolungata dall'8 marzo 1984 al 5 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore lavanderia operanti nella provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Novarico di Impruneta (Firenze), è prolungata fino al 29 luglio 1984.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 4 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Saila di Frosinone, è prolungata fino al 27 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 novembre 1978 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Vita Mayer di Ceprano (Frosinone), è prolungata fino al 30 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 gennaio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Saice di Torino, è prolungata fino al 23 luglio 1984.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'11 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Sistemi Italia di Aprilia (Latina), è prolungata fino al 13 luglio 1984.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 2 agosto 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.n.c. F.lli Jacovone di Chieti Scalo, è prolungata fino al 20 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Fano Adriano (Teramo), è prolungata dal 6 giugno 1984 al 3 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende dell'industria molitoria operante nella provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'11 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Sistemi Italia di Aprilia (Latina), è prolungata fino all'11 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Fano Adriano (Teramo), è prolungata dal 4 settembre 1984 al 2 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore lavanderia operanti nella provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

(62)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 13

Corso dei cambi del 18 gennaio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1949,400	1949,400	1949,75	1949,400	1949,50	1949,70	1950 —	1949,400	1949,400	1949,40
Marco germanico .	614,900	614,900	614,53	614,900	614,55	615 —	615,100	614,900	614,900	614,90
Franco francese	200,600	200,600	200,54	200,600	200,60	200,75	200,700	200,600	200,600	200,60
Fiorino olandese	543,950	543,950	544,20	543,950	543,90	543,69	543,640	543,950	543,950	543,95
Franco belga . .	30,675	30,675	30,71	30,675	30,68	30,68	30,685	30,675	30,675	30,68
Lira sterlina .	2185 —	2185 —	2189 —	2185 —	2186,25	2185,60	2186,200	2185 —	2185 —	2185 —
Lira irlandese	1908,500	1908,500	1910 —	1908,500	1910 —	1908,25	1908 —	1908,500	1908,500	—
Corona danese .	171,790	171,790	172,15	171,790	171,90	171,67	171,750	171,790	171,790	171,79
Dracma .	15,090	15,090	15,10	15,090	—	—	15,070	15,090	15,090	—
E.C.U. .	1363,800	1363,800	1364,75	1363,800	1366,25	1363,90	1364 —	1363,800	1363,800	1363,80
Dollaro canadese .	1469,300	1469,300	1470 —	1469,300	1469,05	1469,35	1469,400	1469,300	1469,300	1469,30
Yen giapponese .	7,671	7,671	7,68	7,671	7,66	7,67	7,670	7,671	7,671	7,68
Franco svizzero .	728,750	728,750	730 —	728,750	729,20	728,62	728,700	728,750	728,750	728,75
Scellino austriaco .	87,393	87,393	87,50	87,393	87,50	87,39	87,400	87,393	87,393	87,40
Corona norvegese .	212,090	212,090	212,25	212,090	212,20	212 —	211,930	212,090	212,090	212,08
Corona svedese .	213,790	213,790	214 —	213,790	213,90	213,67	213,760	213,790	213,790	213,79
FIM	293,050	293,050	293 —	293,050	293 —	293,04	293,030	293,050	293,050	—
Escudo portoghese	11,280	11,280	11,30	11,280	11,10	11,26	11,250	11,280	11,280	11,28
Peseta spagnola .	11,107	11,107	11,11	11,107	11,33	11,10	11,105	11,107	11,107	11,10

Media dei titoli del 18 gennaio 1985

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	59,950
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	94,075
» 6% » » 1971-86 .	90,075
» 6% » » 1972-87 .	89,450
» 9% » » 1975-90 .	89,150
» 9% » » 1976-91 .	86,200
» 10% » » 1977-92 .	94,225
» 12% (Beni Esteri 1980)	94,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	88,450
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,500
» » » 1-4-1981/86 16% .	101,500
» » » 1-6-1981/86 16% .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	89,250
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	102,100
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,750
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,850
» » » » 1- 3-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,250
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,600
» » » » 1- 6-1983/85 .	101,200
» » » » 1- 1-1982/86 .	102,400
» » » » 1- 3-1982/86 .	102,700
» » » » 1- 5-1982/86 .	103,600
» » » » 1- 6-1982/86 .	103,400
» » » » 1- 7-1982/86 .	102,650
» » » » 1- 8-1982/86 .	102,150
» » » » 1- 9-1982/86 .	102,200
» » » » 1-10-1982/86 .	102,650
» » » » 1-11-1982/86 .	102,800
» » » » 1-12-1982/86 .	103,150
» » » » 1- 7-1983/86 . .	102 —
» » » » 1- 8-1983/86 . .	101,450
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,800
» » » » 1-10-1983/86 .	101,875
» » » » 1- 1-1983/87 .	103,275
» » » » 1- 2-1983/87 .	102,950

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87 . .	102,725
» » » » 1- 4-1983/87 . .	102,550
» » » » 1- 5-1983/87 . .	103,200
» » » » 1- 6-1983/87 . .	103,400
» » » » 1-11-1983/87 . .	102,350
» » » » 1-12-1983/87 . .	102,150
» » » » 1- 7-1983/88 . .	103,200
» » » » 1- 8-1983/88 . .	102,750
» » » » 1- 9-1983/88 . .	102,800
» » » » 1-10-1983/88 . .	102,825
» » » » 1-11-1983/88 . .	103,600
» » » » 1- 1-1984/88 . .	103,300
» » » » 1- 2-1984/88 . .	102,850
» » » » 1- 3-1984/88 . .	101,600
» » » » 1- 4-1984/88 . .	101,250
» » » » 1- 5-1984/88 . .	102 —
» » » » 1- 6-1984/88 . .	101,800
» » » » 1-11-1983/90 . .	103,600
» » » » 1-12-1983/90 . .	104,350
» » » » 1- 1-1984/91 . .	103,750
» » » » 1- 2-1984/91 . .	103,500
» » » » 1- 3-1984/91 . .	102,250
» » » » 1- 4-1984/91 . .	102 —
» » » » 1- 5-1984/91 . .	102,150
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102,600
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101,750
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,625
» » » 17 % 1- 7-1985	101,500
» » » 17 % 1-10-1985	102,150
» » » 16 % 1- 1-1986	102,350
» » » 14 % 1- 4-1986	101,100
» » » 13,50 % 1- 7-1986	101,300
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,800
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	112,100
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,350
» » » » 1983/90 11,50 %	106,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 gennaio 1985

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1949,700	Lira irlandese	1908,250	Scellino austriaco . . .	87,396
Marco germanico . . .	615 —	Corona danese . . .	171,770	Corona norvegese .	212,010
Franco francese	200,650	Dracma . .	15,080	Corona svedese . .	213,775
Fiorino olandese . . .	543,795	E.C.U.	1363,900	FIM . . .	293,040
Franco belga	30,680	Dollaro canadese .	1469,350	Escudo portoghese	11,265
Lira sterlina	2185,600	Yen giapponese	7,670	Peseta spagnola	11,106
		Franco svizzero	728,725		

MINISTERO DELLA SANITÀ

Profilassi vaccinale obbligatoria della peste suina classica

(Ordinanza 17 gennaio 1985)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee 1° marzo 1983, n. 83/100/CEE, recante approvazione del piano di eradicazione accelerato della peste suina classica presentato dalla Repubblica italiana;

Vista la decisione delle Comunità europee 21 marzo 1984, n. 84/193/CEE, recante l'approvazione della prima modifica del piano di eradicazione accelerato della peste suina classica presentata dall'Italia;

Vista l'ordinanza ministeriale 10 febbraio 1984 concernente la profilassi vaccinale obbligatoria della peste suina classica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 14 febbraio 1984;

Considerato che il Comitato veterinario permanente delle Comunità europee nella seduta del 14 dicembre 1984 ha espresso parere favorevole alla prosecuzione per l'anno 1985 di un programma organizzato di profilassi vaccinale;

Tenuto conto che continua ad essere segnalata l'insorgenza di focolai di peste suina in alcuni Stati delle Comunità europee;

Ritenuto necessario, ai fini della difesa sanitaria del patrimonio suinicolo nazionale nei confronti della suddetta malattia, attuare anche per il 1985 un'azione di profilassi vaccinale contro la peste suina;

Ordina:

Art. 1.

Le norme di cui all'ordinanza 7 maggio 1983 citata in epigrafe, concernenti la profilassi vaccinale contro la peste suina classica, si applicano sino al 31 dicembre 1985.

Art. 2.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1985

Il Ministro: DEGAN

(309)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Codigoro e Goro

Con decreto 3 novembre 1984, n. 7856, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq 1150 distinto nel catasto del comune di Codigoro (Ferrara) al foglio n. 23, particella n. 273 (velatura in colore).

Con decreto 8 novembre 1984, n. 7944, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq 950 riportato nel catasto del comune di Goro (Ferrara) al foglio n. 6, mappale n. 31 e foglio n. 10, mappale n. 2309.

(280)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione di richieste di riconoscimento della condizione di ristrutturazione o crisi aziendale presentate da varie società. (Deliberazioni 12 giugno 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 13 dicembre 1983 concernente l'accertamento della situazione di ristrutturazione aziendale dell'impresa Utensilmeccanica S.r.l. di Sinalunga (Siena) a decorrere dal 1° gennaio 1983;

Viste le risultanze della verifica effettuata dall'ispettorato provinciale del lavoro di Siena nel marzo 1984;

Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 1983 non risultano essere state effettuate dalla predetta impresa specifiche operazioni di ristrutturazione tali da richiedere la sospensione dal lavoro di due unità;

Delibera:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'impresa Utensilmeccanica S.r.l. di Sinalunga (Siena), non può ritenersi in condizione di ristrutturazione aziendale.

Roma, addì 12 giugno 1984

Il Presidente delegato: LONGO

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 31 marzo 1984 concernente l'accertamento della situazione di ristrutturazione aziendale dell'impresa F.lli Messinese & C. S.p.a. di Barletta (Bari) a decorrere dal 4 ottobre 1982;

Viste le risultanze della verifica effettuata dall'ispettorato provinciale del lavoro di Bari nel novembre 1983;

Considerato che a decorrere dal 4 ottobre 1982 non risultano essere state effettuate dalla predetta impresa specifiche operazioni di ristrutturazione tali da richiedere la sospensione dal lavoro di ventidue unità;

Delibera:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'impresa F.lli Messinese & C. S.p.a. di Barletta (Bari), non può ritenersi in condizione di ristrutturazione aziendale.

Roma, addì 12 giugno 1984

Il Presidente delegato: LONGO

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, la verifica annuale dello stato di ristrutturazione aziendale, al fine di accertare lo stato di avanzamento del progetto ed i tempi di riassorbimento della manodopera sospesa;

Vista la precedente deliberazione in data 26 ottobre 1978, con la quale era stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della società Pesfin S.p.a. di Forlì per il periodo maggio 1978-maggio 1979;

Considerato che successivamente al periodo sopra indicato non risultano essere state effettuate dalla predetta società specifiche operazioni di ristrutturazione tali da giustificare la sospensione dal lavoro di parte dei dipendenti;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'impresa Pesfin S.p.a. di Forlì non può ritenersi, a decorrere dal maggio 1979, in condizione di ristrutturazione aziendale.

Roma, addì 12 giugno 1984

Il Presidente delegato: LONGO

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 8 marzo 1984 concernente l'accertamento della situazione di ristrutturazione aziendale dell'impresa Tecnoil S.p.a. di Aprilia (Latina), a decorrere dal 21 febbraio 1983;

Viste le risultanze della verifica effettuata dall'ispettorato provinciale del lavoro di Latina nel luglio 1983;

Considerato che a decorrere dal 21 febbraio 1983 non risultano essere state effettuate dalla predetta impresa specifiche operazioni di ristrutturazione tali da richiedere la sospensione dal lavoro di quindici unità;

Delibera:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'impresa Tecnoil S.p.a. di Aprilia (Latina), non può ritenersi in condizione di ristrutturazione aziendale.

Roma, addì 12 giugno 1984

Il Presidente delegato: LONGO

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981, con la quale, tra l'altro, si prevede una verifica annuale dello stato di crisi aziendale al fine di accertare la sussistenza di piani di risanamento o di iniziative alternative, tendenti alla soluzione del problema occupazionale, concretamente avviate;

Viste le precedenti deliberazioni con le quali era stata accertata la condizione di crisi aziendale dell'impresa Canfilfratta S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento di Marcianise (Caserta), per il periodo gennaio 1979-gennaio 1984;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con la quale si evidenzia che nessuna prospettiva di ripresa dell'attività produttiva da parte della predetta impresa è allo stato ipotizzabile;

Considerato che non sussistono nel breve periodo possibilità di riassorbimento della manodopera sospesa da parte della società Canfilfratta S.p.a.;

Delibera:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la società Canfilfratta S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento di Marcianise (Caserta), non può ritenersi ulteriormente in condizione di crisi aziendale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale autorizzerà, con propri decreti, l'intervento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società Canfilfratta S.p.a. sospesi dal lavoro fino alla data della presente delibera.

Roma, addì 12 giugno 1984

Il Presidente delegato: LONGO

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981, con la quale, tra l'altro, si prevede una verifica annuale dello stato di crisi aziendale al fine di accertare la sussistenza di piani di risanamento o di iniziative alternative, tendenti alla soluzione del problema occupazionale, concretamente avviate;

Vista la precedente deliberazione in data 28 settembre 1982, con la quale veniva accertata la situazione di crisi aziendale della società Carù Pisoni & C. S.r.l. di Cardano al Campo (Varese), per il periodo marzo 1982-marzo 1983;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di un ulteriore accertamento della situazione di crisi aziendale della predetta società a decorrere dal marzo 1983;

Considerato che a tale data erano sospese solo dodici unità, le quali sono state poi licenziate il 31 maggio 1983;

Considerato altresì che la domanda dell'azienda, rivolta ad ottenere la proroga per il trattamento straordinario di integrazione salariale, è stata presentata al competente ufficio regionale del lavoro in data 14 giugno 1983, successivamente cioè al provvedimento di licenziamento;

Ritenuto pertanto che l'impresa in questione abbia superato le proprie difficoltà attraverso la riduzione degli organici e che quindi nel caso di specie la crisi denunciata dall'azienda non abbia assunto, successivamente al marzo 1983, i requisiti richiesti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675/77;

Delibera:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'impresa Carù Pisoni & C. S.r.l. di Cardano al Campo (Varese), non può ritenersi, a decorrere dal marzo 1983, in condizione di crisi aziendale.

Roma, addì 12 giugno 1984

Il Presidente delegato: LONGO

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981, con la quale, tra l'altro, si prevede una verifica annuale dello stato di crisi aziendale al fine di accertare la sussistenza di piani di risanamento o di iniziative alternative, tendenti alla soluzione del problema occupazionale, concretamente avviate;

Viste le precedenti deliberazioni con le quali era stata accertata la condizione di crisi aziendale dell'impresa Trafindustria S.p.a., con sede legale in Napoli e stabilimento di Marcianise (Caserta), per il periodo marzo 1980-marzo 1983;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con la quale si evidenzia che nessuna prospettiva di ripresa dell'attività produttiva da parte della predetta impresa è allo stato ipotizzabile;

Considerato che non sussistono nel breve periodo possibilità di riassorbimento della manodopera sospesa da parte della società Trafindustria S.p.a.;

Delibera:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la società Trafindustria S.p.a., con sede legale in Napoli e stabilimento di Marcianise (Caserta), non puo ritenersi ulteriormente in condizione di crisi aziendale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale autorizzera, con propri decreti, l'intervento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società Trafindustria S.p.a. sospesi dal lavoro fino alla data della presente delibera.

Roma, addì 12 giugno 1984

Il Presidente delegato: LONGO

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981, con la quale, tra l'altro, si prevede una verifica annuale dello stato di crisi aziendale al fine di accertare la sussistenza di piani di risanamento o di iniziative alternative, tendenti alla soluzione del problema occupazionale, concretamente avviate;

Viste le precedenti deliberazioni con le quali era stata accertata la condizione di crisi aziendale dell'impresa Cartonplastica meridionale S.r.l. di Casoria (Napoli), per il periodo luglio 1979-giugno 1982:

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con la quale si evidenzia che nessuna prospettiva di ripresa dell'attività produttiva da parte della predetta impresa è allo stato ipotizzabile;

Considerato che non sussistono nel breve periodo possibilità di riassorbimento della manodopera sospesa da parte dell'impresa Cartonplastica meridionale S.r.l.;

Delibera:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, lo società Cartonplastica meridionale S.r.l. di Casoria (Napoli), non può ritenersi, a decorrere dal giugno 1982, in condizione di crisi aziendale.

Roma, addì 12 giugno 1984

Il Presidente delegato: LONGO

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 4 aprile 1984 concernente l'accertamento della situazione di ristrutturazione aziendale dell'impresa Centrale consortile ortofrutticola a r.l. di Foggia a decorrere dal 1° agosto 1981;

Viste le risultanze della verifica effettuata dall'ispettorato provinciale del lavoro di Foggia nel dicembre 1981;

Considerato che a decorrere dall'agosto 1981 non risultano essere state effettuate dalla predetta impresa specifiche operazioni di ristrutturazione tali da richiedere la sospensione dal lavoro di dieci unità;

Delibera:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'impresa Centrale consortile ortofrutticola a r.l. di Foggia, non può ritenersi in condizione di ristrutturazione aziendale.

Roma, addì 12 giugno 1984

Il Presidente delegato: LONGO

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, specifici requisiti per l'individuazione dello stato di crisi aziendale di cui al citato art. 2 della legge n. 675/77;

Vista la precedente deliberazione in data 26 maggio 1983, con la quale veniva accertata, per il periodo dicembre 1982-dicembre 1983, la condizione di riorganizzazione aziendale dell'impresa Dolciaria valdostana S.r.l., subentrata alla fallita società Dolfra, nel corso dello stesso 1982;

Tenuto conto che la società Dolciaria valdostana S.r.l. aveva riassorbito metà delle maestranze nell'aprile 1983, impegnandosi a far riprendere l'attività lavorativa al restante personale entro il mese di giugno 1983;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di accertamento della situazione di crisi aziendale della predetta impresa a decorrere dal dicembre 1983, periodo in cui scadeva il precedente provvedimento di accertamento della situazione di riorganizzazione.

Ritenuto che il richiesto accertamento non possa essere giustificato in presenza dei precisi impegni assunti dalla Dolciaria valdostana S.r.l. per la rapida ripresa produttiva e la rioccupazione delle maestranze, impegni che avevano comportato il precedente favorevole assenso al ricorso allo strumento di integrazione salariale quale misura temporanea finalizzata al reimpiego a breve termine della manodopera;

Considerato, altresì, che la crisi invocata non assume particolare rilevanza in rapporto alla situazione occupazionale locale e alla situazione del settore industriale in cui opera l'impresa;

Delibera:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'impresa Dolciaria valdostana S.r.l. di Arnad (Aosta), non può ritenersi in condizione di crisi aziendale.

Roma, addì 12 giugno 1984

Il Presidente delegato: LONGO

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, specifici requisiti per l'individuazione dello stato di crisi aziendale di cui al citato art. 2 della legge n. 675/77;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla situazione aziendale delle imprese sotto elencate che hanno sospeso con le decorrenze a fianco di ciascuna indicate una parte dei propri dipendenti, denunciando generiche difficoltà aziendali non particolarmente gravi e rilevanti sotto il profilo socio-economico:

Adria S.p.a., con sede in Pescara e stabilimento di Sambuceto (Chieti) - 1° agosto 1983;

Askin S.p.a. di S. Giorgio di Nogaro (Udine) - 3 gennaio 1981;

Autolurani S.n.c. di Trento - 4 agosto 1982;

Berton S.a.s. di Scorzé (Venezia) - 13 novembre 1982;
Calcestruzzi Sud S.r.l. di Senise (Potenza) - 1° gennaio 1983;
Calzificio ad Mayor S.r.l. di Napoli - 2 marzo 1983;
Ciro Donati sud S.r.l., con sede in Roma e stabilimento di Anzio (Roma) - 23 maggio 1983;
C.M.G. impianti S.a.s. di Salerno - 17 ottobre 1983;
Co.Met.In. S.r.l. di S. Giorgio di Nogaro (Udine) - 5 aprile 1983;
Confezioni Fatina S.p.a. di Limena (Padova) - 9 maggio 1983;
Cuproma sud C.N.D. S.r.l., con sede legale in Napoli e laboratori di Arzano (Napoli) - 7 dicembre 1983;
Cusano Mario di Caserta - 19 dicembre 1983;
David S.r.l. di Genova - 13 febbraio 1984;
Desilva Cer.Art. di Rondelli Desilva & C. di Gualdo Tadino (Perugia) - 1° ottobre 1981;
Fabbri Ferrai S.p.a. di Forlì - 4 luglio 1983;
F.A.R.R. S.r.l. di Rescaldina (Milano) - 14 novembre 1983;
Federle S.p.a. di Schio (Vicenza) - 18 febbraio 1980;
Filmas S.r.l. di Arezzo - 10 novembre 1983;
Fonderia Prandini S.n.c. di Sarezzo (Brescia) - 16 maggio 1983;
GI.BI Cartiera di Ceprano S.r.l. di Ceprano (Frosinone) - 17 gennaio 1983;
F.lli Maiocchi S.r.l. di Milano - 9 maggio 1983;
F.lli Zanniello S.r.l. di Napoli - 2 gennaio 1984;
Galigani & Bartolozzi S.n.c. di Grosseto - 25 dicembre 1982;
Gambrisol S.n.c. di Martinello & Zuin di Noventa Padovana (Padova) - 7 febbraio 1983;
Grazia confezioni S.n.c. di Bastia Umbra (Perugia) - 21 febbraio 1983;
Imet S.r.l. di Genova - 6 settembre 1982;
I.M.S. - Industria molitaria A. Sarubbi & C. S.r.l. di Stigliano (Matera) - 1° ottobre 1983;
Italbox imballaggi S.p.a., con sede legale in Sassuolo (Modena) e stabilimento di Formigine (Modena) - 1° marzo 1983;
Legatoria Cassina S.r.l. di Cassina de' Pecchi (Milano) - 12 dicembre 1983;
Lisa Jersey S.r.l. di Milano - 2 maggio 1983;
Maglificio Polo S.a.s. di Carpignano Sesia (Novara) - 18 luglio 1983;
Margo S.p.a. di Rovereto (Trento) - 19 gennaio 1983;
M.E.A. - Middle East Airlines S.A.L., con sede in Roma e agenzie di Roma e Milano - 5 marzo 1984;
Metallurgica trentina S.p.a. di Ravina di Trento - 21 febbraio 1983;
Metaltecnica sud S.r.l. di Policoro (Matera) - 5 marzo 1983;
Metallurgica Gratton F.lli S.r.l. di Visco (Udine) - 29 agosto 1983;
M.S.E. - Micro system engineering S.r.l. di Santa Rufina (Rieti) - 31 gennaio 1983;
Officine meccaniche Benedetto Miele S.r.l. di Cassino (Frosinone) - 29 agosto 1983;
Panital S.r.l. di Buccinasco (Milano) - 5 dicembre 1982;
Patavium S.p.a. di Mezzocorona (Trento) - 1° aprile 1983;
Perros industriale S.p.a. di Abbiategrasso (Milano) - 29 aprile 1983;
Ricci Ivo industria pavimenti di Potenza - 1° gennaio 1983;
Rapid plastics di Facchi Roberto e C. S.n.c. di Vestone (Brescia) - 13 dicembre 1982;
Savap - Società autotrasporti Val Pescara S.r.l. di Chieti scalo - 24 gennaio 1983;
Scalabrin Fondi S.p.a., con sede legale in Padova e stabilimento di Grisignano di Zocco (Vicenza) - 4 maggio 1983;
Sim elettronica S.p.a. di Pomezia (Roma) - 7 febbraio 1983;
Sivea S.p.a., con sede in Vicenza e stabilimenti di Tezze di Arzignano (Vicenza) e Carmignano di Brenta (Padova) - 4 luglio 1983;
Tadi Cristal S.r.l. di Arzano (Napoli) - 2 gennaio 1984;
Technoreg S.p.a. di Milano - 7 novembre 1983;
Vanessa S.r.l. di Cernusco sul Naviglio (Milano) - 4 luglio 1983;

Ritenuto che nei casi di cui sopra non sussistono i presupposti per l'accertamento di particolari situazioni di crisi aziendale, quali previste dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675/77;

Udita la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Le imprese indicate in premessa non sono riconosciute in situazione di particolare crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Roma, addì 12 giugno 1984

Il Presidente delegato: LONGO

(242)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Passirano, Gorla Maggiore e Cucciago

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni ai suddetti piani:

deliberazione 18 settembre 1984, n. 42527: comune di Passirano (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 17 dicembre 1982, n. 87 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 29 luglio 1983, n. 51 e 1° giugno 1984, n. 43);

deliberazione 18 settembre 1984, n. 42529: comune di Gorla Maggiore (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 25 maggio 1984, n. 55 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 19 marzo 1982, n. 29 e 4 marzo 1983, n. 20);

deliberazione 18 settembre 1984, n. 42530: comune di Cucciago (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 23 febbraio 1979, n. 3, integrata con deliberazione di giunta municipale 23 aprile 1979, n. 42, ratificata con deliberazione consiliare 30 aprile 1979, n. 17 e 1° giugno 1981, n. 16 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 26 luglio 1979, n. 35, integrata con deliberazione consiliare 26 ottobre 1979, n. 44).

(322)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Luino e Pavia

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate:

deliberazione 18 settembre 1984, n. 42540: comune di Luino (Varese) (variante adottata con deliberazione consiliare 8 giugno 1983, n. 91);

deliberazione 25 settembre 1984, n. 42797: comune di Pavia (variante adottata con deliberazioni consiliari 27 marzo 1980, n. 53 e 25 gennaio 1983, n. 9).

(323)

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Sangemini » in contenitori di PET Melinar B 90 della capacità di 1,5 litri.

Con decreto del presidente della giunta regionale 17 dicembre 1984, n. 560, la S.p.a. dell'Acqua minerale di Sangemini, in Roma, è stata autorizzata a produrre ed a mettere in vendita l'acqua minerale naturale denominata « Sangemini », nel tipo come sgorga dalla sorgente, in contenitori di PET - polietilene tereftalato - Melinar B 90, prodotto dalla ditta I.C.I. di Milano, della capacità di 1,5 litri.

(9)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a trentatre posti di agente di cambio presso la borsa valori di Milano

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio, e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Considerato che l'ultimo concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Milano è stato bandito con decreto ministeriale 30 settembre 1980;

Considerato che risultano attualmente vacanti trentatre posti nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Milano;

Vista la proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a trentatre posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Milano.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, compilata su carta da bollo e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata o fatta pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice presso l'ufficio del commissario di borsa della borsa valori di Milano entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione, che dovrà essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIII i candidati dovranno indicare il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà inoltre contenere l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali o diploma di laurea equiparati, in originale, o in copia autenticata dal notaio;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa.

Tale certificato dovrà riportare anche le date di inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopraspecificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Milano;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Milano della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c)*, *d)*, *f)* e *g)* debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, e risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i)* dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quelli richiesti all'art. 3, lettera *i)*, del presente bando.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale dovrà essere indicata la durata delle predette attività.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

I candidati che intendono fruire di tali benefici dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la qualifica posseduta, allegando il documento idoneo a comprovarla, in conformità delle vigenti disposizioni di legge concernenti le diverse categorie di beneficiari.

La commissione esaminatrice potrà assegnare un termine per regolarizzare il documento presentato, o per sostituirlo con quello prescritto, e potrà altresì consentire che tale documento sia presentato anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice, a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di 100, e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali:

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonché per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di uguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, e loro notificati in tempo utile, ad una prova di idoneità.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e scienza delle finanze, nonché le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati dal sostenere detto esame, qualora ne facciano richiesta per iscritto; in tal caso verranno loro attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse, per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio, per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati, per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituti di credito, per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme sopraspecificate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, o per mancanza, ovvero per parità di titolo di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata nella maggiore età.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che l'approverà con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria, la commissione invierà tutti i documenti del concorso e i verbali delle riunioni tenute.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1984
Registro n. 42 *Tesoro, foglio n.* 241

(251)

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diari delle prove scritte dei concorsi, per esami, a posti di collaboratore tecnico della sesta qualifica funzionale, riservati a periti industriali per la meccanica o per la meccanica di precisione o per la metalmeccanica o per la termotecnica o per l'elettrotecnica, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sardegna, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

Le prove scritte del concorso, per esami, a sei posti di collaboratore tecnico in prova nella sesta qualifica funzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e manifattura tabacchi di Rovereto, indetto con decreto ministeriale n. 00/71022 del 6 gennaio 1984, si svolgeranno in Bologna nei giorni 13 e 14 aprile 1985 con inizio alle ore 8,30, ed avranno luogo presso la manifattura tabacchi, via della Manifattura n. 3.

Eventuali rinvii delle date suddette o cambiamento di sede, determinati da eventi sopravvenuti, saranno comunicati con apposito avviso pubblicato, a tutti gli effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 1985.

Le prove scritte del concorso, per esami, a sei posti di collaboratore tecnico in prova della sesta qualifica funzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna, indetto con decreto ministeriale n. 00/71060 del 5 gennaio 1984, si svolgeranno in Firenze nei giorni 13 e 14 aprile 1985 con inizio alle ore 8,30, ed avranno luogo presso la manifattura tabacchi, via delle Cascine n. 35.

Eventuali rinvii delle date suddette o cambiamento di sede, determinati da eventi sopravvenuti, saranno comunicati con apposito avviso pubblicato, a tutti gli effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 1985.

Le prove scritte del concorso, per esami, a tre posti di collaboratore tecnico in prova della sesta qualifica funzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, indetto con decreto ministeriale numero 00/71076 del 9 gennaio 1984, si svolgeranno in Palermo nei giorni 12 e 13 aprile 1985 con inizio alle ore 8,30 ed avranno luogo presso l'ente autonomo Fiera del Mediterraneo, piazza Generale Cascino.

Eventuali rinvii delle date suddette o cambiamento di sede, determinati da eventi sopravvenuti, saranno comunicati con apposito avviso pubblicato, a tutti gli effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 1985.

(253)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1984, n. 65.

Sistema informativo urbanistico per la gestione del territorio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 14 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esecuzione dei compiti in materia urbanistica, anche in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 56 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, compresa la realizzazione di massimari giuridico e tecnico-amministrativo, la Regione sviluppa un sistema informativo atto alla gestione automatizzata omogenea centrale e periferica.

Art. 2.

Il settore urbanistica ed assetto del territorio della giunta regionale provvederà alla realizzazione di quanto sopra nell'ambito del progetto finalizzato informatica - Sottoprogetto pubblica amministrazione del C.N.R., anche avvalendosi della collaborazione di enti pubblici e ditte private.

Art. 3.

Per la realizzazione del sistema informativo di cui all'art. 1 si procede alla elaborazione preventiva di uno studio finalizzato alla definizione dei contenuti generali e metodologici del sistema, alla inventariazione delle fonti statistiche e delle modalità per la loro utilizzazione, ed alla successiva definizione dei termini temporali e finanziari della attuazione.

Art. 4.

Le fonti per le acquisizioni dei dati andranno individuate, oltre che nell'ambito dei settori della Regione anche presso gli enti ed istituzioni regionali e sub-regionali. A tal fine i citati enti e istituzioni dovranno prestare ogni possibile collaborazione.

Art. 5.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1984 in L. 440.000.000, si provvede:

quanto a L. 300.000.000 a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 2898 - partita n. 14 dell'elenco n. 4 - dello stato di previsione della spesa del bilancio. 1983;

quanto a L. 140.000.000 mediante riduzione di pari importo, per competenza e cassa, dello stanziamento iscritto al cap. 71 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1984, è introdotta la seguente variazione:

cap. 82 di nuova istituzione nel sett. 1, tit. 1, sez. 1, ctg. 4, dest. progr. 1, nat. giuridica 1) denominato: « Spese per il finanziamento del sistema informativo urbanistico per la gestione del territorio »:

in aumento per competenza .	L. 440.000.000
in aumento per cassa . .	» 140.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 31 ottobre 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1984, n. 66.

Modifica alla legge regionale 16 dicembre 1977, n. 73, avente per oggetto: « Adesione della regione Abruzzo alla comunità dei porti adriatici ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 14 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 1977, n. 73, è così modificato: « La regione Abruzzo aderisce alla comunità dei porti adriatici, ne approva le finalità statutarie e si obbliga al pagamento della quota associativa annua determinata dalla comunità stessa in L. 1.500.000.

La Regione può adeguare la contribuzione annua dovuta alla suddetta comunità in rapporto alle variazioni che la stessa nel tempo determina.

La Regione resta obbligata alla corresponsione delle quote dovute alla comunità in base alla legge regionale 16 dicembre 1977, n. 73, per qualsiasi causa non corrisposte ».

Art. 2.

I provvedimenti riguardanti l'applicazione delle disposizioni del precedente art. 1, sono adottati dalla giunta regionale.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1984, in complessive L. 3.500.000, si provvede:

a) quanto a L. 500.000 con gli stanziamenti di competenza e cassa, già iscritti nel cap. 103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1984;

b) quanto a L. 3.000.000, mediante riduzione di pari importo per competenza e cassa, del cap. 2890 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1984 e contemporaneo incremento per competenza e cassa dello stanziamento del cap. 103 del medesimo stato di previsione della spesa.

La partita n. 1 dell'elenco n. 3, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1984, è ridotta di L. 3.000.000.

Con le leggi di bilancio sarà provveduto, per quanto di necessità, all'attuazione di quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 1.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 31 ottobre 1984

SPADACCINI

(43)

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1984, n. **67.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 luglio 1982, n. 45, concernente la disciplina della classificazione alberghiera nella regione Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *straord. del* 20 *dicembre* 1984

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2, secondo comma, della legge regionale 23 luglio 1982, n. 45, le parole « alberghi residenzali » sono sostituite dalle parole « residenze turistico-alberghiere ».

Art. 2.

All'art. 4 della legge regionale 23 luglio 1982, n. 45, dopo il primo sono inseriti i seguenti commi:

« Gli esercizi alberghieri classificati a cinque stelle assumeranno la denominazione aggiuntiva "Lusso" quando i requisiti ed i valori numerici di cui alla tabella *A* dell'allegato superino di almeno 100 punti il punteggio minimo (240) da doversi conseguire per le cinque stelle.

Per la classificazione, gli esercizi devono avere i requisiti minimi richiesti dal secondo comma dell'art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217 ».

All'attuale quarto comma (ex secondo comma) dello stesso art. 4 le parole « a tre stelle », sono sostituite dalle parole « a due stelle ».

Art. 3.

In sede di prima applicazione della legge regionale 23 luglio 1982, n. 45, ferma restando la scadenza del quinquennio iniziale al 30 novembre 1988, il termine di decorrenza della classificazione di cui all'art. 4 della predetta legge è fissato al 1° gennaio 1985.

La dichiarazione prevista dall'art. 8 della stessa legge regionale deve essere presentata entro il 30 novembre 1984.

L'allegato della predetta legge regionale n. 45 del 23 luglio 1982 contenente le tabelle *A* e *B* di cui al quarto comma dell'art. 4 è sostituito dall'allegato alla presente legge.

Art. 4.

All'art. 16, primo comma, della legge regionale 23 luglio 1982, n. 45, le parole « da L. 200.0000 a L. 4.000.000 » sono sostituite dalle parole « da L. 500.000 a L. 3.000.000 ».

Art. 5.

All'art. 17, primo comma, della legge regionale 23 luglio 1982, n. 45, le parole « sanzione amministrativa da L. 500.000 a lire 5.000.000 » sono sostituite dalle parole « da L. 500.000 a lire 3.000.000 ».

Art. 6.

In sede di prima applicazione della legge regionale 23 novembre 1982, n. 45, gli esercizi alberghieri e gli alberghi residenziali sprovvisti di uno o più requisiti obbligatori per l'attribuzione della classifica, minima, purché totalizzino, rispettivamente, almeno 30 e 45 punti, possono ottenere, a richiesta, di essere classificati con effetti limitati al 30 giugno 1985, tra gli alberghi ad una stella o tra gli alberghi residenziali a due stelle, a condizione che si impegnino a dotarsi, entro la stessa data, dei requisiti obbligatori mancanti.

Trascorso il termine di cui al precedente comma, l'ente competente accerta l'avvenuto adeguamento ai requisiti richiesti e, in caso negativo, dichiara la decadenza della classificazione attribuita e provvede alla revoca della relativa richiesta.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 novembre 1984

SPADACCINI

(*Omissis*).

(44)

ERNESTO LUPO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*
DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227